



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 796 SEDUTA DEL 10/07/2017

OGGETTO: L.R. n. 12/2015 – Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Piano delle attività per la tutela e lo sviluppo della biodiversità di interesse agrario della Regione Umbria, 2014/2020 e Disposizioni per la gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATO B.
ALLEGATO A .

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“L.R. n. 12/2015 – Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Piano delle attività per la tutela e lo sviluppo della biodiversità di interesse agrario della Regione Umbria, 2014/2020 e Disposizioni per la gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza.** ” e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente atto, i criteri e le modalità di gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza di cui agli articoli 68 e 69 della L.R. n. 12/2015;
- 2) stabilire che la società Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. consortile a.r.l., con sede in Todi – fraz. Pantalla, per lo svolgimento delle attività affidategli di cui al punto 1), dovrà attenersi alle disposizioni di cui al punto 3) del presente provvedimento;
- 3) di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente atto, il piano delle attività che la Regione Umbria intende mettere in campo per la difesa e lo sviluppo delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, nel periodo di programmazione 2014/2020;
- 4) di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della cura degli incombeni connessi con l'approvazione del presente atto, nonché ad apportare, con propria determinazione, le eventuali modifiche ed integrazioni all'allegato di cui al punto 1), in relazione ad esigenze sopravvenute, in coerenza con la realtà regionale e in accordo con i principi della legge n. 194/2015 e s.m.i..
- 5) di abrogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, le disposizioni regionali di attuazione della ex LR 25/2001 e specificatamente:
 - la D.G.R. n. 1058 del 26/09/2011 concernente “legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 concernente: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza;
 - la D.G.R. n. 842 dell'11/07/2012 relativa alla scelta del soggetto attuatore, concernente “DGR n. 1058/2011, concernente : legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 concernente: tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza”. Determinazioni;
 - le D.D. n. 7459/2012 e n. 629/2013 con le quali si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei membri della Commissione tecnico scientifica di cui all'ex art. 2 della LR 25/2001;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 12/2015 – Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Piano delle attività per la tutela e lo sviluppo della biodiversità di interesse agrario della Regione Umbria, 2014/2020 e Disposizioni per la gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza.

Premesso che la ex. L.R. n. 25 del 04/09/2001, concernente la “tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” ha istituito:

- il registro regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (sezione vegetale e animale);
- la rete di conservazione e sicurezza, per la conservazione “in situ” ed “ex situ” del materiale genetico di interesse regionale;

Preso atto che con la D.G.R. n. 1058 del 26/09/2011, attuativa della citata ex. L.R. n. 25/2001, sono stati approvati i criteri e le modalità operative volte a regolamentare:

- a. l’istituzione e la tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico regionale, nonché le procedure per l’iscrizione delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni minacciati di erosione genetica;
- b. la composizione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle richieste di iscrizione al registro regionale di cui al punto a);
- c. le delimitazioni territoriali e le limitazioni quantitative per la circolazione di materiale di propagazione di cui al punto a);
- d. l’adesione e la gestione della rete di conservazione e sicurezza.

Preso atto inoltre che con la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 842 dell’11/07/2012 ha affidato alla società “in house” - 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. consortile a.r.l., l’attuazione delle attività previste dalla ex L.R. n. 25/2001, sopra descritte;

Atteso che il Registro Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, strumento essenziale per l’attuazione della sottomisura 10.1. del PSR per l’Umbria 2014/2020, tipologie di intervento 10.1.6 – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica e 10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione, annovera attualmente 28 risorse genetiche (5 erbacee, 19 arboree e 4 razze animali);

Preso atto che, nel processo di riordino e accorpamento della normativa regionale in tema di agricoltura, la legge regionale 25/2001 è stata abrogata e sostituita dalle disposizioni di cui al capo IV (artt. da 67 a 71) della L.R. n. 12 del 09/04/2015 “Testo unico in materia di agricoltura”;

Considerato che la L.R. n. 12/2015,

➤ all’articolo 68:

- incarica la Giunta Regionale di individuare le modalità ed i criteri per la gestione del “Registro Regionale” e l’iscrizione in esso delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale;
- stabilisce che per la tenuta del Registro Regionale di cui sopra, si deve tenere conto dei seguenti principi generali:
 - a. renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con altri strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale;
 - b. i criteri per l’iscrizione delle accessioni genetiche devono far riferimento alle “Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura - Piano nazionale sulla biodiversità di

interesse agricolo" del mese di ottobre 2012 (realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo del 14.02.2008);

c. l'iscrizione gratuita delle accessioni genetiche che potranno essere proposte da enti pubblici, scientifici e di ricerca, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;

- all'articolo 69, istituisce la "Rete di Conservazione e Sicurezza" (di seguito Rete), cui possono aderire comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni e agricoltori singoli ed associati;

Preso atto del nuovo quadro giuridico regionale di riferimento, si rende necessario ridefinire le modalità ed i criteri per:

- l'iscrizione delle risorse genetiche autoctone nel registro regionale di cui all'art. 68 della legge in oggetto;
- la gestione della rete di conservazione e sicurezza di cui all'art. 69 della legge in oggetto;

Considerato che la stessa L.R. n. 12/2015, all'art. 19 comma 2, stabilisce che la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico della Società 3A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l., per le attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo agricolo;

Preso atto della D.G.R. n. 702 del 20 giugno 2017, ha, tra l'altro, stabilito di individuare nel Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, 3A-PTA, società in *house providing* della Regione Umbria, il soggetto a cui affidare, per conto del beneficiario Regione Umbria, l'attuazione dell'intervento salvaguardia della biodiversità regionale nell'ambito della Misura 10 del PSR per l'Umbria 2014/2020, intervento 10.2.1;

Preso atto inoltre che con la D.G.R. n. 702/2017 sopra richiamata, per lo svolgimento delle attività previste dalla Misura 10 del PSR 2014/2020, intervento 10.2.1, "salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario" beneficiario Regione Umbria, è stata individuata una spesa di 1.760.423,61 IVA esclusa che trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità assegnate alla sottomisura 10.2 e che la stessa è stata ritenuta congrua da parte del Comitato tecnico di Valutazione per gli affidamenti alle società in *house providing* di cui alla determinazione direttoriale n. 9683 del 11/10/2016;

Rilevato che la società in *house providing* della Regione Umbria 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. consortile a.r.l., con sede in Todi – fraz. Pantalla, opera nel settore della Biodiversità di interesse agrario dal 2000, e che da tale anno ha svolto ininterrottamente numerose attività volte alla tutela della biodiversità di interesse agrario;

Considerato che:

- le suddette attività volte a preservare e valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica a rischio di erosione sono finalizzate, tra l'altro, all'implementazione di un sistema di salvaguardia del patrimonio agrario, attraverso gli strumenti del Registro Regionale e della Rete di Conservazione e Sicurezza e che la Regione Umbria si è dotata di un proprio impianto normativo per l'istituzione e la gestione di questi due elementi operativi;
- al fine di una più puntuale regolamentazione della materia Biodiversità di interesse agrario si rende necessario definire il piano delle attività che la Regione Umbria intende metterà in campo per la difesa e lo sviluppo delle risorse genetiche autoctone nel periodo di programmazione 2014/2020;
- le attività previste dal piano 2014/2020, di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui lavori si inseriscono nel prosieguo di quelli già avviati nelle precedenti programmazioni (2000/2006 e 2007/2013), risultano basilari per non perdere l'importante patrimonio genetico raccolto;

Ritenuto inoltre necessario, definire i criteri e le modalità di gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza di cui allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la L.R. n. 12/2015, all’articolo 225, paragrafo 19, lettera dd), abroga la legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), e che pertanto, essendo conseguentemente superati tutti i provvedimenti precedentemente assunti in attuazione della ex L.R. 25/2001, si rende conseguentemente necessario abrogare tutte le correlate disposizioni attuative e specificatamente:

- la D.G.R. n. 1058 del 26/09/2011 concernente “legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 concernente: “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza”;
- la D.G.R. n. 842 dell’11/07/2012 relativa alla scelta del soggetto attuatore, concernente “DGR n. 1058/2011, concernente : “ legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 concernente: “tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza”. Determinazioni”;
- le D.D. n. 7459/2012 e n. 629/2013 con le quali si è provveduto all’individuazione e alla nomina dei membri della Commissione tecnico scientifica di cui all’ex art. 2 della LR 25/2001;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare, nel contesto letterale di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente atto, i criteri e le modalità di gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza di cui agli articoli 68 e 69 della L.R. n. 12/2015;
2. stabilire che la società Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. consortile a.r.l., con sede in Todi – fraz. Pantalla, per lo svolgimento delle attività affidategli di cui al punto 1), dovrà attenersi alle disposizioni di cui al punto 3) del presente provvedimento;
3. di approvare, nel contesto letterale di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente atto, il piano delle attività che la Regione Umbria intende mettere in campo per la difesa e lo sviluppo delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, nel periodo di programmazione 2014/2020;
4. di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della cura degli incombeni connessi con l’approvazione del presente atto, nonché ad apportare, con propria determinazione, le eventuali modifiche ed integrazioni all’allegato di cui al punto 1), in relazione ad esigenze sopravvenute, in coerenza con la realtà regionale e in accordo con i principi della legge n. 194/2015 e s.m.i..
5. di abrogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, le disposizioni regionali di attuazione della ex L.R. 25/2001 e specificatamente:
 - la D.G.R. n. 1058 del 26/09/2011 concernente “legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 concernente: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza;
 - la D.G.R. n. 842 dell’11/07/2012 relativa alla scelta del soggetto attuatore, concernente “DGR n. 1058/2011, concernente : legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 concernente: tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza”. Determinazioni;
 - le D.D. n. 7459/2012 e n. 629/2013 con le quali si è provveduto all’individuazione e alla nomina dei membri della Commissione tecnico scientifica di cui all’ex art. 2 della LR 25/2001;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 03/07/2017

Il responsabile del procedimento
Giampietro Primieri

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 03/07/2017

Il dirigente del Servizio
Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Franco Garofalo
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/07/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/07/2017

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO A RISCHIO DI ESTINZIONE E DELLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA.

(legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 – Capo IV concernente: "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario")

Articolo 1 Finalità

Con le disposizioni che seguono, la Giunta regionale intende dare attuazione agli articoli 67, 68, 69, del Capo IV della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 , relativamente:

- a) alle modalità di gestione del Registro Regionale al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse agrario regionale e le procedure per l'iscrizione;
- b) alle modalità di gestione e adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza e al suo funzionamento;
- c) ai criteri per definire il rischio di erosione genetica;
- d) alle delimitazioni territoriali ed alle limitazioni quantitative alla circolazione di materiale di propagazione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini delle disposizioni di cui al presente provvedimento, valgono le seguenti definizioni:

- **area di origine** - area geografica in cui la risorsa genetica ha evoluto le proprie caratteristiche distintive.
- **autoctonia** – L'essere autoctono, cioè la caratteristica di una popolazione vivente (umana, animale, vegetale, microbica) stanziata da epoca remota nel territorio in cui vivono. Il termine autoctono viene utilizzato anche come sinonimo di indigeno o aborigeno. Una varietà locale è autoctona quando è originaria dell'area in cui vive da sempre, mentre è alloctona quando si è stabilita in quell'area da tempi relativamente recenti, seppure sufficienti a consentirne l'adattamento alla stessa.
- **clone** - insieme di individui geneticamente uguali fra di loro perché originati per propagazione vegetativa da un'unica pianta madre.
- **conservazione *ex situ*** - conservazione delle specie e delle popolazioni al di fuori del loro habitat naturale (banche del germoplasma, banche di propaguli/plantule/tessuti mantenuti in vitro, campi collezione, orti botanici, bioparchi, allevamenti sperimentali ecc.). Essa differisce sostanzialmente da quella *in situ* per il fatto che si occupa del mantenimento di piante, animali e microrganismi in un ambiente diverso da quello di origine.
- **conservazione *in situ*** - conservazione di ecosistemi e di habitat naturali e il mantenimento e recupero di popolazioni specifiche, vitali, nel loro ambiente naturale o, nel caso di specie domestiche o coltivate, nell'ambiente in cui esse hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive. La conservazione *in situ* delle forme coltivate è definita generalmente *on farm* (in azienda).
- **ecotipo** - gruppo di individui entro una specie, geneticamente adattato ad un determinato ambiente (di solito geograficamente limitato).

- **erosione genetica** - perdita della diversità genetica entro sistema (perdita di specie), entro specie (perdita di razze/varietà/popolazioni), ed entro popolazione (perdita di alleli). L'exasperazione dell'erosione genetica porta all'estinzione di popolazioni, specie e sistemi.
- **germoplasma** - individuo, gruppo di individui o clone che rappresenta un genotipo, varietà, razza, specie o ceppo, mantenuto in una collezione *in situ* o *ex situ*.
- **materiale di propagazione** - materiale ereditario di origine vegetale o animale, compreso il materiale di riproduzione e moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità.
- **popolazione** - insieme di individui della stessa specie che condivide un pool genico comune, cioè un insieme di alleli comuni.
- **razza** - sottogruppo specifico di animali domestici con caratteristiche esteriori definibili e identificabili che ne consentono la separazione mediante un approccio visivo, da altri gruppi definiti in modo simile, all'interno della medesima specie, o un gruppo di animali domestici che l'isolamento geografico e/o culturale da gruppi fenotipicamente diversi ha portato ad una loro identità separata e accettata.
- **Registro Regionale** – genericamente denominato **registro**, è lo strumento cartaceo e/o informatico nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni a rischio di estinzione o di erosione genetica, di interesse agrario, della Regione Umbria.
- **rete di conservazione e sicurezza** - genericamente denominata **rete**, un insieme di soggetti interconnessi gli uni agli altri che finalizzano l'esercizio delle loro attività alla diffusione dei sistemi agricoli ad alto valore naturale, salvaguardando razze animali e specie vegetali in pericolo di estinzione, in coerenza con le Linee Guida nazionali per la biodiversità agraria.
- **risorse genetiche di interesse agrario** - genericamente denominate **risorse** si intendono specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni che abbiano un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura. In questa definizione sono comprese, per quanto riguarda le specie vegetali: tutte le forme coltivate, i progenitori selvatici delle forme coltivate, le specie affini non progenitrici di quelle coltivate e le specie spontanee non coltivate, comunque utilizzate dall'uomo per scopi particolari (piante officinali, piante tintorie, ecc.).
- **varietà e cultivar** - insieme di piante coltivate, chiaramente distinte per caratteri morfologici, fisiologici, citologici, chimici ecc., che conservano i loro caratteri distintivi quando riprodotte per via sessuale o asessuale.
- **varietà locale** - popolazione variabile di individui, che è identificabile e usualmente ha un nome locale, non è stata oggetto di un programma organizzato di miglioramento genetico, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali e di coltivazione di una determinata area ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze della popolazione umana che l'ha sviluppata e continua la sua coltivazione.

Articolo 3 Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è incaricato di:

- a) gestire il registro delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario della Regione Umbria, come definite all'articolo 2, comma 1, della Legge 194/2015 della;
- b) coordinare le attività del Comitato tecnico-scientifico e le procedure per l'iscrizione nel registro delle risorse genetiche a rischio di estinzione o di erosione genetica;
- c) coordinare e gestire la Rete di Conservazione e Sicurezza;

- d) supportare l'Amministrazione regionale nell'attuazione della legge nazionale n. 194/2015 concernente: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".

Le attività disciplinate dal presente atto sono gestite dal soggetto attuatore conformemente alle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura" nell'ambito del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, adottate dal MIPAAF con D.M. 06 luglio 2012 e alle eventuali ulteriori indicazioni e direttive impartite della Regione Umbria.

Articolo 4 **Gestione del Registro**

Il Registro è articolato in due sezioni, sezione Vegetale e Animale e contiene obbligatoriamente i dati indicati negli schemi riportati agli allegati A1 e A2 del presente atto, comprensivi di almeno due foto (di cui, per la sezione Vegetale, almeno una del prodotto ed almeno una della pianta, e per la sezione Animale almeno una di ognuno dei due sessi).

Allo scopo di assolvere alle finalità della legge 194/2015, e in particolare alla conservazione della biodiversità microbica, il registro deve inoltre contenere una specifica sezione, sezione microbica, e contiene obbligatoriamente i dati indicati nella schema riportato all'allegato A3 del presente atto.

Il soggetto attuatore provvede:

- a tutti gli adempimenti necessari alla sua gestione, ed al suo puntuale aggiornamento;
- a mettere in atto, per le entità iscritte al Registro, tutte le procedure necessarie ad effettuare l'iscrizione in banche dati e repertori tenuti da organismi nazionali ed internazionali competenti in materia;
- a comunicare tempestivamente al MiPAAF, detentore dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 3 della legge n. 194/2015, ogni aggiornamento del registro regionale.

Il Registro viene tenuto presso il soggetto attuatore, ed è aggiornato con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre), dandone comunicazione al competente servizio della Regione Umbria.

I dati esclusivamente tecnici contenuti nel Registro sono pubblici e ne viene garantito l'accesso tramite web nell'apposito portale: www.biodiversita.parco3a.umbria.org e nel sito istituzionale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it.

Articolo 5 **Rischio di erosione genetica**

I parametri in base ai quali valutare il rischio di erosione di cui all'art. 67 della L.R. n. 12/2015 sono quelli riportati negli allegati B1, B2 e B3 al presente documento.

La valutazione del rischio di erosione genetica deve tenere conto anche della numerosità, a livello nazionale, della popolazione varietale o degli individui della razza oggetto di richiesta di iscrizione.

Articolo 6 **Delimitazioni territoriali e limitazioni quantitative**

Il soggetto attuatore, su parere vincolante del Comitato di cui all'art. 7, procede all'individuazione della delimitazione territoriale nella quale può essere riprodotta la risorsa genetica.

Il soggetto attuatore, su parere del Comitato di cui all'art. 7, individua la modica quantità di materiale di propagazione prodotta in azienda da parte degli agricoltori inseriti nella rete che può essere scambiata o commercializzata in ambito locale (art. - 69 comma 4 della L.R. 12/2015). Tale quantità è stabilita per ogni singola risorsa genetica al momento dell'iscrizione al registro regionale.

Articolo 7

Comitato tecnico-scientifico

È delegata al soggetto attuatore l'istituzione e il coordinamento di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto nell'iter procedurale del processo di iscrizione/cancellazione nel registro delle risorse genetiche a rischio di estinzione o di erosione genetica.

I membri del Comitato devono essere individuati con procedimento di evidenza pubblica tra gli esperti del mondo scientifico in ambito di biodiversità, operanti in ognuno dei seguenti settori:

- a) piante erbacee;
- b) piante arboree;
- c) zootecnico;
- d) microbico.

Per ogni settore potranno essere incaricati non più di due esperti.

Il Soggetto attuatore, previo parere dell'Amministrazione regionale, approva il regolamento interno sul funzionamento del comitato tecnico-scientifico. Esso è lo strumento mediante il quale sono disciplinate le modalità di convocazione, lo svolgimento delle riunioni, i tempi e modi per la definizione dei pareri e ogni altro elemento necessario ad un efficiente funzionamento.

Tutti i pareri del comitato tecnico-scientifico sono trasmessi, al competente Servizio della Regione Umbria contestualmente all'aggiornamento del registro di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Condizioni essenziali per l'iscrizione al registro delle risorse genetiche

Le risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione o di erosione, per poter essere iscritte al registro devono:

a) rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- autoctona del territorio umbro, purché sussistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale o culturale per il suo recupero,
- non autoctona ma presente nel territorio umbro da almeno 50 anni, si sia integrata nell'agroecosistema umbro e abbia assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interessi ai fini della sua tutela,
- attualmente scomparsa e conservata in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, ed esista un interesse a favorirne la reintroduzione.

b) Inoltre per ogni risorsa deve:

- essere valutata la reale minaccia di erosione genetica e il grado di rischio di erosione genetica in base ai parametri di cui all'art. 5;
- essere dimostrato il legame storico con il territorio regionale e la descrizione morfologica o molecolare prodotta deve essere adeguata per la sua inequivocabile identificazione;

- essere definito il nome con cui la risorsa è iscritta al Registro e il disciplinare per la produzione di materiale di propagazione.

Articolo 9

Procedure per l'iscrizione al Registro

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 12/2015, possono essere iscritte al Registro le risorse genetiche di interesse agrario relative a specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni che possiedano i requisiti di cui all'art. 8.

L'iscrizione al Registro di ciascuna risorsa è gratuita ed avviene su iniziativa del soggetto attuatore ovvero su proposta della Regione, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera c) della LR n. 12/2015.

La domanda di iscrizione al Registro, predisposta secondo i fac-simile in allegato C1, C2 e C3 completa della documentazione ivi prevista, deve essere indirizzata al soggetto attuatore.

Ai fini dell'iscrizione al Registro deve essere messo a disposizione, dal richiedente o reperito dal soggetto attuatore, un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della richiesta per garantirne la conservazione in sicurezza.

Il soggetto attuatore, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ne verifica la completezza e la correttezza documentale e richiede al proponente la documentazione eventualmente mancante o risultata carente. Entro 20 giorni dalla valutazione della completezza ed esaustività della documentazione prodotta, trasmette il tutto al comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, per il prescritto parere vincolante.

Le risultanze istruttorie che determinano l'iscrizione della risorsa o il diniego sono altresì comunicate al proponente e devono essere debitamente motivate nei casi di diniego.

La risorsa iscritta al Registro regionale può essere cancellata, previo parere vincolante del Comitato, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 8. In tal caso, il soggetto attuatore può monitorare comunque la risorsa cancellata dal registro, ai fini di una eventuale nuova riammissione.

Articolo 10

Conservazione *ex situ*

Il soggetto attuatore individua i soggetti pubblici e/o privati, dotati di esperienza nel settore e di idonee strutture tecnico-organizzative, cui affidare la tutela e la conservazione *ex situ* delle risorse iscritte al registro anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui alla legge nazionale n. 194/2015.

Il soggetto attuatore stipula con i soggetti individuati per l'affidamento della conservazione *ex situ* apposite convenzioni con le quali sono disciplinati:

- a) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il materiale di propagazione acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione;
- b) l'immediata informativa al soggetto attuatore nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale di propagazione conservato;
- c) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale di propagazione depositato;
- d) l'impegno a detenere il materiale di propagazione depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui al presente articolo per l'effettuazione di studi o ricerche sul materiale di propagazione depositato;
- e) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale di propagazione depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;

- f) le condizioni di accesso alle strutture ai fini di verifica e controllo da parte del personale del soggetto attuatore o di soggetti da esso incaricati;
- g) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità presente, delle quantità uscite e delle reintegrazioni;
- h) gli aspetti economici del rapporto;
- i) la durata della convenzione;
- j) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Per ciascun deposito di materiale di propagazione effettuato dal soggetto attuatore nelle strutture deputate alla conservazione *ex situ*, queste rilasciano una ricevuta dell'avvenuto deposito.

Il soggetto attuatore tiene un registro di tutti i depositi effettuati presso le strutture deputate alla conservazione *ex situ*.

Allo scopo di standardizzare le informazioni utili per la realizzazione di un inventario nazionale, i dati relativi ad ogni accessione conservata devono essere codificati in base alle regole di codifica riportate nei documenti consolidati di organismi internazionali. A tal fine, ogni struttura incaricata della conservazione *ex situ* deve dotarsi di un proprio codice se non già ottenuto.

Il materiale di propagazione conservato presso le singole strutture individuate per la conservazione *ex situ* può essere utilizzato per scopi di studio e ricerca, previa domanda indirizzata al soggetto attuatore contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione concernente i limiti di utilizzazione del materiale di propagazione, predisposto dal soggetto attuatore in accordo con quanto previsto dal Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura adottato dalla FAO il 3 novembre 2001 e ratificato dallo Stato Italiano con la legge 6 aprile 2004, n. 101, di seguito denominato Trattato FAO e con quanto previsto dalla legge nazionale n. 194/2015

Il soggetto attuatore, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente e alla struttura di conservazione l'accettazione o meno della richiesta.

Articolo 11 **Conservazione in-situ**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2, della legge n. 194/2015, la regione, per il tramite del soggetto attuatore, individua gli agricoltori custodi anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvede alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2, della legge n. 194/2015, la regione, per il tramite del soggetto attuatore, individua gli agricoltori custodi anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvede alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 12

Rete di conservazione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 69 della L.R. n. 12/2015, la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche autoctone, di seguito denominata Rete, è costituita dai soggetti che provvedono alla conservazione *in situ* ed *ex situ* delle risorse genetiche autoctone della Regione Umbria.

Possono aderire alla Rete, i Comuni, le unioni di Comuni, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni e gli agricoltori singoli ed associati, qualora:

- siano ubicati o possiedano almeno una sede operativa nel territorio dell'Umbria;
- detengano a vario titolo o vogliano avere accesso al materiale di propagazione di una o più risorse iscritte al Registro e si impegnino a rispettare lo specifico disciplinare di produzione.

Tutti i soggetti di cui sopra che intendono aderire alla Rete possono farne richiesta al soggetto attuatore indicando obbligatoriamente le risorse per la cui conservazione viene richiesta l'adesione.

L'iscrizione alla Rete è gratuita.

Aderiscono di diritto alla Rete gli enti che detengono le banche regionali del germoplasma e gli agricoltori che abbiano contribuito alla conservazione di una o più risorse iscritte al Registro.

Aderiscono obbligatoriamente alla Rete tutti i soggetti che richiedono l'accesso al materiale di propagazione di una o più risorse genetiche iscritte al registro.

Ai sensi dell'art. 4 della legge nazionale n. 194/2015, i soggetti iscritti alla rete regionale della biodiversità vengono automaticamente iscritti dal soggetto attuatore alla rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 13

Modalità di funzionamento della Rete

La Rete, attraverso i propri aderenti, ha la funzione di conservare e gestire le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione, allo scopo di garantirne l'uso sostenibile e valorizzare tali risorse, attraverso il loro uso, coltivazione e/o allevamento, allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali nelle quali erano tradizionalmente diffuse.

Il soggetto attuatore predispone un apposito regolamento per le modalità di iscrizione e funzionamento della rete.

In particolare il soggetto attuatore provvede a:

- gestire la Rete svolgendo funzioni di informazione, divulgazione e coordinamento degli aderenti;
- ricevere le domande di iscrizione alla Rete e tenere un registro degli aderenti;
- gestire e monitorare la circolazione del materiale di propagazione delle risorse iscritte al Registro tra gli aderenti alla Rete;
- predisporre i disciplinari di produzione del materiale di propagazione;
- coinvolgere gli aderenti alla Rete in attività di diffusione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- mettere in atto sistemi sperimentali di conservazione e valorizzazione delle risorse in collaborazione con gli aderenti alla Rete e in accordo con i principi della l.r. n. 12/2015, del Trattato FAO e della Convenzione sulla Diversità Biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dallo Stato Italiano il 25 ottobre 1993 (di seguito denominata CBD) e della legge nazionale n. 194/2015

- sperimentare, in collaborazione con gli aderenti alla Rete, sistemi di trasferimento di materiale di propagazione all'interno della Rete al fine di rendere più efficace la diffusione della risorsa in ambito locale.

Gli aderenti alla Rete possono scambiare tra loro, nella modica quantità stabilita, il materiale di propagazione delle risorse iscritte al Registro, all'interno dell'ambito locale individuato ai sensi dell'art. 6.

Il soggetto attuatore può predisporre avvisi pubblici al fine di individuare, tra gli agricoltori iscritti alla Rete che operano nell'area di origine di ogni risorsa iscritta al Registro, coloro a cui affidare l'incarico di produrre il materiale di propagazione di tale risorsa in accordo con i principi della corretta conservazione *in situ* contenuti in specifici disciplinari. Costituisce elemento di priorità assoluta nell'individuazione di tali soggetti l'aver contribuito a conservare risorse genetiche umbrine a rischio di erosione.

A tal fine, il soggetto attuatore stipula con gli agricoltori apposite convenzioni in cui gli stessi s'impegnano:

- a produrre il materiale di propagazione secondo specifici disciplinari predisposti dal soggetto attuatore in accordo alle linee guida del piano nazionale biodiversità;
- a rendere disponibile la modica quantità qualora ne venga fatta richiesta da parte di un altro soggetto aderente alla Rete;
- a cedere una modica quantità annuale di materiale di propagazione, nel caso di sementi, ai soggetti incaricati della conservazione *ex situ*;
- a tenere un registro per l'annotazione della produzione, lo scambio e/o la cessione di materiale di propagazione.

Il materiale di propagazione delle varietà iscritte al registro può essere reperito, nelle modiche quantità previste, presso i soggetti aderenti alla Rete con cui il soggetto attuatore ha stipulato le convenzioni di cui al presente articolo, presso gli altri aderenti alla Rete che detengono le varietà richieste, oppure presso la/le banche del germoplasma responsabili della conservazione del materiale di interesse.

L'elenco degli aderenti alla Rete comprensivo delle indicazioni sull'ubicazione e sulle risorse conservate verrà reso disponibile nell'apposito portale: www.biodiversita.parco3a.umbria.org dal soggetto attuatore.

REGISTRO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI

SCHEDA IDENTIFICATIVA	
Famiglia:	
Genere:	
Specie:	
Nome comune della varietà (come generalmente noto):	
Significato del nome comune della varietà	
Sinonimi accertati (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui e' utilizzato):	
Denominazioni errate (denominazioni usate ma attribuite storicamente a varietà differenti)	
Denominazione(i) dialettale(i) locale(i)	
Dialecto(i) del(i) nome locale(i)	
Significato(i) del(i) nome(i) dialettale(i) locale	
Rischio di erosione	
Data inserimento o aggiornamento	

Accessioni valutate per la realizzazione della scheda (on farm)				
	Codice generale (nomeazienda_data)	Identificativo scheda on farm (specie-varietà_azienda_data)	Numero(i) di accessione (ACCENUMB)	Identificativo scheda morfologica
1				
2				

Conservazione ex situ			
	Nome dell'istituto	Codice FAO (INSTCODEN)	Numero(i) di accessione (ACCENUMB)
1			
2			

Azienda/e incaricata/e della moltiplicazione	
Cenni storici, origine, diffusione	
Zona tipica di produzione e ambito locale in cui è consentito lo scambio di materiale di propagazione	
Descrizione morfologica	
Caratteristiche agronomiche	
Caratteristiche tecnologiche e organolettiche	
Utilizzazione gastronomica	
Progetti specifici	
Bibliografia di riferimento	

REGISTRO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI

SCHEDA IDENTIFICATIVA	
Famiglia:	
Genere:	
Specie:	
Nome comune della razza (come generalmente noto):	
Significato del nome comune della razza	
Sinonimi accertati (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui e' utilizzato):	
Denominazioni errate (denominazioni usate ma attribuite storicamente a varietà differenti)	
Denominazione(i) dialettale(i) locale(i)	
Dialecto(i) del(i) nome locale(i)	
Significato(i) del(i) nome(i) dialettale(i) locale	
Rischio di erosione (come da regolamento attuativo)	
Data inserimento o aggiornamento	

Accessioni valutate per la realizzazione della scheda (on farm)				
	Codice generale (nomeazienda_data)	Identificativo scheda on farm (specie-razza_azienda_data)	Numero(i) di accessione (ACCENUMB)	Identificativo scheda morfologica
1				
2				

Conservazione ex situ			
	Nome dell'istituto	Codice FAO (INSTCODEN)	Numero(i) di accessione (ACCENUMB)
1			
2			

Iscrizione al Libro Genealogico/Registro Anagrafico
Cenni storici, origine, diffusione
Zona tipica di allevamento
Consistenza
Descrizione morfologica
Caratteristiche riproduttive
Tecniche di allevamento tradizionali
Attitudini produttive
Caratteristiche tecnologiche e organolettiche del prodotto
Utilizzazione gastronomica
Miglioramento genetico

Altro interesse alla conservazione
Progetti specifici
Bibliografia di riferimento

REGISTRO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE MICROBICHE

SCHEDA IDENTIFICATIVA	
Regno:	
Specie:	
*Ceppo:	
*Consorzio microbico:	
Data di primo deposito	
Nome della persona che ha isolato il ceppo:	
Nome della persona/o azienda da cui il ceppo è stato ottenuto:	
Nome del ceppo in altre collezioni:	
Nome comune se noto:	
Modalità di conservazione	
Rischio di erosione e/o sostituzione (come da regolamento attuativo)	
Data inserimento o aggiornamento	

*N.B: Questi due caratteri sono alternativi

Accessioni valutate per la realizzazione della scheda (on farm)				
	Codice generale (nome azienda_data)	Identificativo scheda on farm/in factory (specie-ceppo_ azienda_data)	Numero(i) di accessione (ACCENUMB)	Identificativo scheda descrittiva
1				
2				
3				
4				

Conservazione ex situ			
	Nome dell'istituto	Sito web	Numero(i) di accessione (ACCENUMB)
1			
2			
3			

Azienda/e incaricata/e della moltiplicazione
Cenni storici, origine, diffusione
Zona tipica di produzione e ambito locale in cui è consentito lo scambio di materiale di propagazione
Descrizione delle peculiarità del ceppo o del consorzio microbico
Caratteristiche biologiche
Caratteristiche tecnologiche e organolettiche
Utilizzazione gastronomica
Progetti specifici
Bibliografia di riferimento

QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE GENETICA – SPECIE VEGETALI

Fattori di rischio	Descrizione	Livello (grado di rischio)	Valore
1. Numero coltivatori	Maggiore di 30	Basso	1
	Compreso fra 10 e 30	Medio	2
	Minore di 10	Alto	3
2. Età media dei coltivatori	Minore di 40 anni	Basso	1
	Compreso fra 40 e 70 anni	Medio	2
	Maggiore di 70 anni	Alto	3
3. Superfici (% su superficie regionale del settore)	Superiore al 1%	Basso	1
	Compresa fra 0,1 e l'1%	Medio	2
	Inferiore a 0,1 % o superfici inferiori Piante isolate o coltivazioni in orti e giardini familiari	Alto	3
4. Distribuzione delle superfici coltivate e tipologie aziendali	Areali molto diversi, con diverse caratteristiche agro-climatiche	Basso	1
	Areali limitati, con stesse caratteristiche agro-climatiche e medesime tecniche colturali	Medio	2
	Stessa azienda/stesso areale/unica tecnica di coltivazione	Alto	3
5. Tipologia di mercato del prodotto	Mercati e/o cooperative di produttori Varietà principali in Indicazioni Geografiche (IG)	Basso	1
	Disponibile in piccole superfici a livello locale Varietà secondarie in IG	Medio	2
	Autoconsumo o a scopo di studio	Alto	3
6. Ruolo dell'innovazione varietale	Assenza di varietà migliorate competitive con quella locale	Basso	1
	Persistenza della varietà locale solo per autoconsumo	Medio	2
	Rapida sostituzione varietà locale con varietà migliorate	Alto	3
7. Trend nuovi impianti	Presenza nuovi impianti	Basso	1
	Assenza nuovi impianti	Alto	3
8. Presenza nei Registri/Cataloghi nazionali	Frutticole: varietà presenti nelle liste varietali delle diverse regioni e varietà iscritte al Registro Nazionale delle Varietà Vite: vitigni iscritti all'albo regionale Orticole e piante agrarie: varietà iscritte al Registro Nazionale delle varietà da conservazione e/o prive di valore intrinseco	Basso	1
	Vite: in corso di iscrizione all'albo regionale Materiale disponibile presso alcuni riproduttori e vivaisti	Medio	2
	Frutticole: varietà non inserite nelle liste varietali e non iscritte al Registro Nazionale delle Varietà Vite: vitigni non iscritti all'albo regionale Orticole e piante agrarie: non iscritte al Registro Nazionale delle Varietà da conservazione e/o prive di valore intrinseco Nessuna riproduzione per distribuzione extraziendale	Alto	3
9. Conservazione ex situ	Presenza di collezioni replicate almeno due volte	Basso	1
	Presenza di una sola collezione	Medio	2
	Assenza di collezioni	Alto	3

Al fine di stabilire in sintesi il livello di rischio attribuibile a ciascuna risorsa genetica, i valori relativi ai

diversi parametri sono sommati per ottenere il valore complessivo di rischio. Ne deriva la seguente scala,

che deve essere assunta a titolo indicativo:

- rischio basso: valore complessivo inferiore/uguale a 9;
- rischio medio: valore complessivo compreso fra 9 e 18;
- rischio alto: valore complessivo superiore a 18.

QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE GENETICA – SPECIE ANIMALI

classificazione delle razze a rischio di estinzione

(“*Secondary guidelines for development on National farm animal genetic resources management plans*”, **FAO, 2003**)

Estinta: razza per la quale non è più possibile ricreare la popolazione; l'estinzione è inevitabile, perché non esistono riproduttori maschi (seme) o femmine (oociti) né embrioni.

Critica: razza con meno di 100 femmine riproduttive o con meno (o al massimo) 5 maschi riproduttori, ovvero razza con popolazione complessiva di circa 100 animali, ma in diminuzione, e percentuale di femmine allevate in purezza inferiore all'80%.

Critica conservata: condizioni identiche a quelle di una razza in situazione critica, ma per la quale sono attivi programmi di conservazione, ovvero le popolazioni sono mantenute da compagnie commerciali o da istituti di ricerca.

Minacciata: razza con un numero totale di femmine compreso tra 100 e 1000, o con un numero di maschi inferiore o pari a 20 ma maggiore di 5; ovvero razza con popolazione complessiva di circa 100 animali ma in aumento, e percentuale di femmine allevate in purezza maggiore dell'80%; ovvero razza con popolazione complessiva di circa 1000 animali, ma in decremento, e percentuale di femmine allevate in purezza inferiore all'80%.

Minacciata conservata: condizioni identiche a quelle di una razza minacciata, ma per la quale sono attivi programmi di conservazione, ovvero le popolazioni sono mantenute da compagnie commerciali o da istituti di ricerca.

Non a rischio: razza con numero totale di femmine e maschi riproduttori maggiore rispettivamente di 1000 e 20; ovvero razza con popolazione complessiva di circa 1000 animali, in aumento e con una percentuale di femmine allevate in purezza pari a circa il 100%.

Stato sconosciuto: la consistenza della popolazione non è nota e necessita di indagini conoscitive.

QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE GENETICA O SOSTITUZIONE

specie – ceppi e consorzi microbici

Fattori di rischio	Descrizione	Livello (grado di rischio)	Valore
1. Numero coltivatori/trasformatori	Maggiore di 30	Basso	1
	Compreso fra 10 e 30	Medio	2
	Minore di 10	Alto	3
2. Età media dei coltivatori/trasformatori	Minore di 40 anni	Basso	1
	Compreso fra 40 e 70 anni	Medio	2
	Maggiore di 70 anni	Alto	3
3.a Superfici (% su superficie regionale del settore) <i>(Tale parametro va preso in considerazione in caso di microrganismi del suolo)</i>	Superiore al 1%	Basso	1
	Compresa fra 0,1 e l'1%	Medio	2
	Inferiore a 0,1 % o superfici inferiori Piante isolate o coltivazioni in orti e giardini familiari	Alto	3
3.b. Volumi/pesi di prodotto trasformato <i>(Tale parametro va preso in considerazione in caso di microrganismi utilizzati nelle trasformazioni agroalimentari)</i>	Superiore al 1%	Basso	1
	Compresa fra 0,1 e l'1%	Medio	2
	Inferiore a 0,1 % o superfici inferiori Piante isolate o coltivazioni in orti e giardini familiari	Alto	3
4. Distribuzione delle superfici coltivate o delle aziende di trasformazione e tipologie aziendali	Areali molto diversi, con diverse caratteristiche agro-climatiche	Basso	1
	Areali limitati, con stesse caratteristiche agro-climatiche e medesime tecniche colturali	Medio	2
	Stessa azienda/stesso areale/unica tecnica di coltivazione	Alto	3
5. Tipologia di mercato del prodotto	Mercati e/o cooperative di produttori Varietà principali in Indicazioni Geografiche (IG)	Basso	1
	Disponibile in piccole superfici a livello locale Varietà secondarie in IG	Medio	2
	Autoconsumo o a scopo di studio	Alto	3
6. Ruolo della selezione e del miglioramento genetico	Assenza di ceppi migliorati competitivi con quello locale	Basso	1
	Persistenza del ceppo locale solo per autoconsumo	Medio	2
	Rapida sostituzione del ceppo locale con ceppo migliorato o con ceppi di origine industriale	Alto	3
7. Trend nuovi impianti	Presenza nuovi impianti	Basso	1
	Assenza nuovi impianti	Alto	3
8. Siti di conservazione <i>in situ, in farm o in factory</i>	Siti di conservazione <i>in situ, in farm o in factory</i> in aree natura 2000 o protette	Basso	1
	Siti di conservazione <i>in situ, in farm o in factory</i> in aree non protette	Medio	2
	Assenza di siti di conservazione <i>in situ, in farm o in factory</i>	Alto	3
9. Conservazione <i>ex situ</i>	Presenza di collezioni replicate almeno due volte	Basso	1
	Presenza di una sola collezione	Medio	2
	Assenza di collezioni	Alto	3

Al fine di stabilire in sintesi il livello di rischio attribuibile a ciascuna risorsa genetica, i valori relativi ai diversi parametri sono sommati per ottenere il valore complessivo di rischio. Ne deriva la seguente scala, che deve essere assunta a titolo indicativo:

- rischio basso: valore complessivo inferiore/uguale a 9;
- rischio medio: valore complessivo compreso fra 9 e 18;
- rischio alto: valore complessivo superiore a 18.

**FAC-SIMILE DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE**

Al Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria 3A
Fraz. Pantalla di Todi,
06059- Perugia

I – Soggetto proponente		
Nome dell'Ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc.		
Indirizzo (indicare provincia, comune, località, via, se in area protetta e quale)		
Telefono	Fax	
II – Responsabile o tecnico di riferimento		
Nome e cognome	Ente di appartenenza	
Indirizzo		
Telefono	Fax	
E-mail		
III – Entità per cui si richiede l'iscrizione		
Famiglia		
Genere		
Specie		
Entità sottospecifica (1)		
Nome volgare		
Sinonimi		
Fotografie allegate n.		
(1) varietà, cultivar, clone, ecotipo, popolazione, sottospecie, forma, ibrido, biotipo, ecc.		
IV – Luogo di coltivazione		
1	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail

2	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
3	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
V – Luogo di conservazione <i>ex situ</i>		
† NON CONSERVATA		
† CONSERVATA indicare dove:		
1	Nome (Banca del germoplasma, azienda, ente, associazione, organizzazione, orto botanico, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
	Modalità di conservazione	
2	Nome (Banca del germoplasma, azienda, ente, associazione, organizzazione, orto botanico, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
	Modalità di conservazione	

SI RIPORTA IN ALLEGATO:

- a) Relazione tecnica
- b) Descrizione morfo-fisiologica e agronomica
- c) Documentazione fotografica

FIRMA DEL RICHIEDENTE.....

Documentazione ai fini dell'iscrizione (da presentare in allegato alla domanda)

a) Relazione tecnica

Deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata dal richiedente o dal responsabile tecnico:

1. AREA DI DIFFUSIONE: relazione sintetica sulla zona di diffusione della varietà in esame.
2. CENNI STORICI ED AREA DI ORIGINE: relazione sintetica sulle origini della varietà, indicazione dell'area di origine o antica diffusione secondaria, cenni storici, dimostrazione del legame storico-antropologico con il territorio in cui è attualmente coltivata, ideotipo della varietà locale come desunto da indagini storico-antropologiche (da mettere in relazione con i dati rilevati nella caratterizzazione).
3. AZIENDE COLTIVATRICI: numero di aziende che la coltivano al momento della presentazione della domanda, loro nominativo, ubicazione, indirizzo, superficie e quantità o numero di esemplari coltivati, età media degli agricoltori responsabili della coltivazione della risorsa, consistenza (stima della numerosità delle piante, stima della superficie coltivata), tipologia di mercato del prodotto, eventuale presenza di impianti recenti.
4. VALUTAZIONE della presenza della stessa varietà anche in altre regioni d'Italia, solo a livello di coltura attiva (escluse presenze improduttive o amatoriali); se presente in modo da non far temere perdite di germoplasma, indicare le motivazioni della segnalazione per l'iscrizione al Registro Regionale;
5. LUOGO DI CONSERVAZIONE E/O DI RIPRODUZIONE: nome, cognome e indirizzo delle aziende, Banche del Germoplasma, Orti botanici, parchi, vivai, enti scientifici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la varietà oggetto di esame, consistenza, numero di accessione.
6. COMPORTAMENTO AGRONOMOICO E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ED ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO come desunte da informazioni ottenute dai tradizionali coltivatori e utilizzatori: esigenze agronomiche (tipo di terreno, epoca di semina o di trapianto, lavorazioni del terreno, cure colturali, potatura, concimazione, raccolta, conservazione, ecc.); tipo di utilizzazione del prodotto (consumo umano, consumo animale, fresco, secco, ecc.) e sue caratteristiche organolettiche; caratteristiche di struttura e di resistenza del legno, ecc.
7. NOTE: utilizzazione gastronomica o tecnica, possibilità di valorizzazione del prodotto e suo legame con il territorio (segnalare eventuale interesse proveniente da associazioni, gruppi di agricoltori, privati, ecc.), presenza di progetti specifici di valorizzazione, eventuale bibliografia di riferimento (allegare).

b) Descrizione morfo-fisiologica e agronomica

La descrizione morfologica dell'entità in esame deve tener conto della metodologia, della consistenza del campione e della scelta dei testimoni.

L'uso dei descrittori morfologici per specie dovranno essere coerenti con eventuali documenti attuativi del PNBA¹, con particolare attenzione a quelli obbligatori per l'iscrizione alla sezione varietà da conservazione del registro varietale nazionale (Dlgs 149/2009 per specie agrarie e Dlgs 267/2010 per specie ortive). Eventuali ulteriori caratteri morfologici potranno essere descritti se ritenuti peculiarmente distintivi della varietà in esame.

¹ Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario, Gruppo di lavoro sulla Biodiversità Agricola – settore vegetale.

Per varietà che manifestano distintive caratteristiche morfo-fisiologiche o agronomiche legate all'adattamento alle condizioni pedoclimatiche dell'area di origine, la caratterizzazione *in situ* è raccomandata. Nel caso in cui tali caratteristiche siano legate all'uso di una tradizionale tecnica agronomica, questa va adottata nell'effettuare la caratterizzazione, eventualmente in parcelle appositamente dedicate se questo comporta una modifica del sesto d'impianto o pregiudica l'espressione di un carattere contenuto nei descrittori primari. Se ciò non fosse praticabile, è possibile effettuare una caratterizzazione *ex situ* a piante spaziate e confrontare i dati rilevati con quelli della coltura *in situ/on farm*, allevata secondo gli usi dell'agricoltore.

Alla caratterizzazione morfologica sono aggiunti i seguenti dati, riferiti a caratteristiche fisiologiche ed agronomiche:

ARBOREE:

- tipo di riproduzione: allogamia o autogamia
- fenologia (epoca di fioritura, invaiatura, maturazione industriale o di raccolta, note)
- produttività (per pianta gestita come in un sistema tradizionale)

ERBACEE:

- tipo di riproduzione
- epoca di fioritura
- epoca di maturazione agronomica e commerciale
- epoca di maturazione del seme secco e ceroso (per specie in cui il seme è il prodotto utilizzabile)
- durata della produzione
- produttività (calcolata in prove apposite o stimata in base alla media della produttività di parcelle ricavate nei campi degli agricoltori)

Altri caratteri che possono essere facoltativamente inseriti sono i seguenti:

- suscettibilità o resistenza a fitopatie o avversità ambientali
- resistenza alle gelate (per specie forestali)
- stabilità del genotipo (interazione con l'ambiente, per specie forestali)
- zona d'impiego (per specie forestali)
- raccomandazioni per l'impiego (per specie forestali)
- produzione seme secco
- seme (forma, colore, peso di 100 semi, numero di semi per frutto o infruttescenza)
- conservabilità del seme
- germinabilità del seme
- caratteri organolettici e nutrizionali del prodotto
- altri caratteri distintivi.

La caratterizzazione deve attestare con chiarezza la distinguibilità della varietà in esame da altre varietà conosciute della stessa specie, in coerenza con i criteri eventualmente stabiliti dal PNBA², raccomandando, per varietà/popolazioni molto variabili, il rilievo dei caratteri su pianta singola e l'elaborazione statistica dei dati con l'approccio multivariato.

c) Documentazione fotografica

Allegare alla domanda una serie di fotografie (minimo 2) stampate e in forma digitale complete di didascalie descrittive.

² Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario, Gruppo di lavoro sulla Biodiversità Agricola – settore vegetale.

**FAC-SIMILE DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Al Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria 3A
Fraz. Pantalla di Todi,
06059- Perugia

I – Soggetto proponente	
Nome dell'Ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc.	
Indirizzo (indicare provincia, comune, località, via, se in area protetta e quale)	
Telefono	Fax
II – Responsabile o tecnico di riferimento	
Nome e cognome	Ente di appartenenza
Indirizzo	
Telefono	Fax
E-mail	
III – Entità per cui si richiede l'iscrizione	
Famiglia	
Genere	
Specie	
Entità sottospecifica (1)	
Nome volgare	
Sinonimi	
Fotografie allegate n.	
(1) razza, varietà, ceppo, ecc.	
IV – Località di allevamento	
1	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)
	Indirizzo
	Telefono/fax
	E-mail
2	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)
	Indirizzo

	Telefono/fax	E-mail
3	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
V – Luogo di conservazione ex situ		
1	Nome (banca del seme o embrioni, bioparco, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
	Modalità di conservazione	
2	Nome (banca del seme o embrioni, bioparco, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
	Modalità di conservazione	

SI RIPORTA IN ALLEGATO:

- a) Relazione tecnica
- b) Descrizione morfologica
- c) Documentazione fotografica

FIRMA DEL RICHIEDENTE.....

Documentazione obbligatoria ai fini dell'iscrizione (da presentare in allegato alla domanda)

a) Relazione tecnica

Deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata dal richiedente o dal responsabile tecnico:

1. AREA DI DIFFUSIONE: relazione sintetica sulla zona di diffusione della razza in esame.
2. CENNI STORICI ED AREA DI ORIGINE: relazione sintetica sulle origini della razza, indicazione dell'area di origine se nota (come da PNBA, area in cui la razza ha evoluto le sue specifiche caratteristiche), cenni storici, dimostrazione del legame storico-antropologico con il territorio in cui è attualmente allevata.
3. ALLEVAMENTI: numero di aziende che la allevano al momento della presentazione della domanda, loro nominativo (almeno di quella/e più rappresentativa/e), indirizzo, superficie e quantità o numero di esemplari allevati, consistenza complessiva (possibilmente suddivisa per sesso e fasce di età), resistenza ad ambienti difficili e altre caratteristiche ritenute qualificanti.
4. LUOGO DI CONSERVAZIONE E/O DI RIPRODUZIONE: nome, cognome e indirizzo delle aziende, Banche del seme e degli embrioni, Bioparchi, enti scientifici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la razza in esame, consistenza.
5. DATI RELATIVI A LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI: dati nazionali e regionali.
6. RIPRODUZIONE: indicazione dei principali parametri riproduttivi (gemellarità al parto per gli ovini, ecc...)
7. FISIOLOGIA: indicazione dei principali parametri fisiologici (velocità di accrescimento, indici ponderali, indice di accrescimento, possibilità di ridurre i tempi per il raggiungimento del finissaggio ecc.)
8. MIGLIORAMENTO GENETICO: indicazioni di eventuali attività di miglioramento genetico in atto.
9. ATTITUDINE PRODUTTIVA, storica e attuale (carne, latte, lana, uova, trasformazione, ingrasso)
10. AMBIENTI D'ELEZIONE E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
11. ALTRE CARATTERISTICHE QUALIFICANTI
12. ALTRI INTERESSI ALLA CONSERVAZIONE: economici, ambientali, scientifici, culturali, ecc.

b) Descrizione morfologica

La caratterizzazione morfologica dell'entità in esame va effettuata seguendo le linee guida riportate nei documenti attuativi del PNBA per quanto riguarda la metodologia e la scelta dei descrittori primari e secondari per specie. Nel caso in cui la caratterizzazione con descrittori non porti ad una discriminazione univoca dell'entità in esame, questa può essere seguita da una valutazione di tipo morfologico più approfondito, anche mediante indici e misure somatiche, ed eventualmente da uno studio di carattere genetico.

c) Documentazione fotografica

Allegare alla domanda una serie di fotografie (minimo 2 di ognuno dei due sessi) stampate e in forma digitale complete di didascalie descrittive.

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
RISORSE GENETICHE AUTOCTONE MICROBICHE E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE**

Al Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria 3A
Fraz. Pantalla di Todi,
06059- Perugia

I – Soggetto proponente	
Nome dell'Ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc.	
Indirizzo (indicare provincia, comune, località, via, se in area protetta e quale)	
Telefono	Fax /mail
II – Responsabile o tecnico di riferimento	
Nome e cognome	Ente di appartenenza
Indirizzo	
Telefono	Fax
E-mail	
III – Entità per cui si richiede l'iscrizione	
Regno	
Specie	
*Ceppo	
*Consorzio microbico	
Nome volgare	
Sinonimi	
Fotografie allegate n.	
(*) i due campi sono alternativi: se ne può compilare solo uno	
IV – Luogo di coltivazione	
1	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)

	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
2	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
3	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
V – Luogo di conservazione ex situ		
<input type="checkbox"/> NON CONSERVATA		
<input type="checkbox"/> CONSERVATA indicare dove:		
1	Nome (Collezione Microbica)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
	Modalità di conservazione	
2	Nome (azienda, ente, associazione, organizzazione, orto botanico, privato cittadino, ecc.)	
	Indirizzo	
	Telefono/fax	E-mail
	Modalità di conservazione	

SI RIPORTA IN ALLEGATO:

- d) Dimostrazione dell'origine autoctona del ceppo in base all'isolamento
- e) Relazione tecnica
- f) Descrizione delle caratteristiche biologiche, biotecnologiche o tecnologiche
- g) Documentazione fotografica

FIRMA DEL RICHIEDENTE.....

Documentazione obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Registro Sezione MICROBICO (da presentare in allegato alla domanda)

d) Valutazione dell'autoctonia della varietà locale

La valutazione dell'autoctonia della varietà locale di cui si richiede l'iscrizione va fatta secondo i seguenti criteri (LR 12/2015) e secondo le indicazioni delle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura" (<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9580>), specificamente per la parte dedicata ai microrganismi:

- a) Specie di ampio uso nelle trasformazioni industriali per le quali ci sia il rischio di erosione a causa della perdita di strutture tradizionali utilizzando inoculi autoctoni;
- b) Specie a rischio di sostituzione, per le quali esistano in commercio inoculi eteroctoni della stessa specie;
- c) Specie e consorzi microbici per le quali esistano soluzioni tecnologiche e/o microbiologiche che comportino l'abolizione dei processi microbiologici o l'uso di specie diverse.
- d) Specie residenti nel suolo e sul filloplano che siano a rischio di erosione e sostituzione a causa della cessazione delle coltivazioni in atto sui suoli nei quali tali specie risiedono.

e) Relazione tecnica

Deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata dal richiedente o dal responsabile tecnico:

8. AREA DI DIFFUSIONE: relazione sintetica sulla zona di diffusione della specie, ceppo o consorzio in esame.
9. CENNI STORICI ED AREA DI ORIGINE: relazione sintetica sulle origini della specie, ceppo o consorzio, indicazione dell'area di origine o antica diffusione secondaria, se nota, cenni storici, dimostrazione del legame storico-antropologico con il territorio in cui è attualmente coltivata, prove dirette e indirette che permettano di risalire all'uso di tali inoculi in purezza o consortili. Modalità di impiego di tali inoculi.
10. AZIENDE COLTIVATRICI e TRASFORMATRICI: numero di aziende che utilizzino i ceppi o i consorzi al momento della presentazione della domanda, loro nominativo (almeno di quella/e più rappresentativa/e), indirizzo, superficie o volume di trasformazione. Modalità di impiego tecnologico. Presenza di personale addestrato o formato alla gestione della biodiversità microbica.
11. VALUTAZIONE della presenza della stessa specie, ceppo o consorzio anche in altre regioni d'Italia, solo a livello di attività in essere (escluse presenze improduttive o amatoriali); se presente in modo da non far temere perdite di germoplasma, indicare le motivazioni della segnalazione per l'iscrizione al Registro Regionale;
12. LUOGO DI CONSERVAZIONE E/O DI RIPRODUZIONE: nome, cognome e indirizzo delle aziende, Collezione Microbica, Enti scientifici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la varietà oggetto di esame, consistenza. Modalità di isolamento e conservazione. Specificare in particolare quanto tempo le colture siano state mantenute in stato di crescita attiva su terreni laboratoriali prima dell'eventuale congelamento.
13. COMPORTAMENTO TECNOLOGICO ED EVENTUALI CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, MERCEOLOGICHE E MICROBIOLOGICHE CONFERITE AI PRODOTTI come desunte da informazioni ottenute dai tradizionali utilizzatori: esigenze biologiche (terreni, temperature, pH etc); tipo di utilizzazione e modalità

14. NOTE: utilizzazione gastronomica o tecnica, possibilità di valorizzazione del prodotto e suo legame con il territorio (segnalare eventuale interesse proveniente da associazioni, gruppi di agricoltori, trasformatori, gruppi di acquisto, privati, ecc.)

f) Descrizione del ceppo o del consorzio microbico

1. DESCRIZIONE MICRO E MACROMORFOLOGICA attinente alle morfologie rispettivamente delle colonie e delle cellule. Nel caso di consorzi microbici, la descrizione macromorfologica atterrà alle caratteristiche morfologiche degli aggregati (es. kefir).
2. IDENTIFICAZIONE. L'identificazione deve essere eseguita mediante sequenziamento dei marcatori di specie, al momento rappresentati da 16S per i batteri, LSU e ITS per i funghi. Tali marcatori dovranno essere aggiornati per mantenere la tecnica allo stato dell'arte. L'identificazione potrà essere effettuata anche mediante MALDI-TOF nel caso si tratti di specie ben rappresentate nelle librerie esistenti.
3. CARATTERIZZAZIONE. La caratterizzazione deve essere effettuata mediante marcatori fenotipici e genotipici. Almeno due sistemi di caratterizzazione vanno impiegati per tipizzare il ceppo ai fini della registrazione.
 - a. Fenotipici. Assimilazioni o fermentazioni di sorgenti di C o di N con variabilità intraspecifica; sistemi metabolomici; resistenza e reazione alla temperatura, al pH, a specifiche condizioni ambientali, resistenza a farmaci, biocidi etc.
 - b. Genotipici. Sistemi allo stato dell'arte come sequenze di marcatori variabili entro specie; AFLP, tRFLP o similari; elettrocariotipo etc.
4. CARATTERIZZAZIONE DEI PARAMETRI per le caratteristiche tecnologiche quantitative per cui si richiede la registrazione del ceppo o del consorzio microbico.
5. MICROBIOMA DEL CONSORZIO. Nel caso dei consorzi microbici, l'identificazione potrà essere effettuata mediante sequenziamento dei marcatori del DNA metagenomico o mediante isolamento e successivo sequenziamento dei ceppi.
6. DESCRIZIONE GENETICA (FACOLTATIVA). Particolarmente finalizzata alla definizione della stabilità genetica di per se stessa o in relazione all'impiego delle condizioni di cultura e mantenimento (ad es. contenuto di glucosio per i diploidi Crabtree positivi).

Il concetto fondamentale da seguire nei processi di identificazione e caratterizzazione è quello di fornire prove certe dell'attribuzione di specie e convincenti della tipizzazione a livello di ceppo. Ciò deve permettere di poter distinguere con ragionevole certezza l'accessione da altre analoghe. Prove ulteriori, accessorie e volontarie possono essere impiegate.

g) Descrizione delle procedure di impiego

Descrizione qualitativa e quantitativa delle tecnologie di conservazione, inoculo, impiego, eventuale separazione dei microbi dal prodotto, smaltimento dei microrganismi, etc.

Documentazione fotografica

Allegare alla domanda una serie di fotografie (minimo 2) stampate e in forma digitale complete di didascalie descrittive relative agli isolati cellulari ed alle colonie.

**PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA TUTELA E LO
SVILUPPO DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE
AGRARIO DELLA REGIONE UMBRIA**

PERIODO 2014/2020

INDICE

1. PREMESSA	PAG. 3
2. ANALISI DI CONTESTO	PAG. 3
3. PIANO DI ATTIVITÀ PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ REGIONALE DI INTERESSE AGRICOLO 2014-2020	PAG. 8
3.1 Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico a rischio di estinzione e di Gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza	PAG. 9
3.2 PROGETTI SPECIFICI A VALERE SU BANDI PUBBLICI PER I BENEFICIARI DELLA MISURA 10.2- "SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ REGIONALE DI INTERESSE AGRARIO"	PAG. 12

1. PREMESSA

Il presente documento intende definire il piano delle attività che la Regione Umbria metterà in campo per tutelare e valorizzare la Biodiversità di Interesse Agrario nel periodo di programmazione 2014/2020.

Sebbene siano state sottoscritte importanti convenzioni internazionali (convenzione di Ramsar 1971, convenzione di Berna 1979 e la convenzione di Bonn del 1982) in difesa della Natura, possiamo affermare che le azioni di tutela della Biodiversità sono scaturite con la sottoscrizione della **Convenzione sulla Diversità Biologica** – (CBD) ratificata a Rio de Janeiro nel 1992 e attualmente sottoscritta e ratificata da 196 paesi. Tale convenzione ha adottato la definizione sulla Biodiversità ufficialmente riconosciuta a livello internazionale ed ha creato i presupposti per contrastare a livello planetario la perdita di Biodiversità.

2. ANALISI DI CONTESTO

La conservazione della biodiversità, sia quella di carattere strettamente naturale sia quella legata alle attività agroforestali e zootecniche, è uno degli obiettivi che l'Unione Europea si è data nell'ambito del raggiungimento di specifici traguardi a livello continentale e mondiale.

La diversità genetica in agricoltura è associata ad una vasta gamma di benefici ambientali ed economici, essenziali per una produzione agricola sostenibile, che corrispondono anche ad una serie di benefici di interesse sociale.

Si riconosce, inoltre, l'importanza degli studi di carattere scientifico legati alla caratterizzazione (genetica, fenotipica) delle risorse genetiche, con particolare riguardo alla identificazione di caratteri utili in termini di produttività, resistenza, salute e qualità. Accanto a questo, però, viene sottolineata la necessità che venga colmato il divario e la lacuna, a tutt'oggi esistente, tra il mondo scientifico, con il ruolo di sviluppare e mettere in atto strategie di conservazione, studio e valutazione delle risorse genetiche così come nel formulare metodi e strumenti per la conservazione e l'uso *on farm* delle stesse, ed i possibili beneficiari dei dati acquisiti, in primo luogo gli agricoltori, ai quali si riconosce un fondamentale contributo nel mantenimento e nell'uso delle risorse, spesso a prescindere dalla sostenibilità economica di queste, e che da queste conoscenze possono trarre preziose informazioni sulla corretta conservazione *on farm* delle risorse genetiche, nonché sul loro uso e valorizzazione in chiave

In ambito nazionale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, congiuntamente con le Regioni e le Province Autonome, ha elaborato nel 2008 un proprio documento denominato **Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** con l'obiettivo di coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura e di dare alle Regioni e Province autonome concrete risposte alle problematiche emerse, al fine di tentare di introdurre un sistema nazionale di tutela della biodiversità agraria, capace di riportare sul territorio, in modo efficace, gran parte della biodiversità scomparsa o a rischio di estinzione, a vantaggio della tutela dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile e dello sviluppo.

Il Piano Nazionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 (Atto di repertorio n. 24/CSR), prevede tre diverse fasi di attuazione dei suoi obiettivi:

- Fase A, livello nazionale, strumenti operativi minimi e condivisi. Sono state redatte le *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura*, caso unico in Europa, che definiscono una metodologia di lavoro comune facilitando lo scambio e la condivisione dei dati tra Enti ed Istituzioni che si occupano dell'argomento. Le Linee Guida sono state adottate con Decreto MiPAAF del 6 luglio 2012 e costituiscono di fatto uno strumento tecnico e scientifico di riferimento in ambito nazionale per le risorse genetiche vegetali, animali e microbiche;
- Fase B, livello territoriale, possibili progetti interregionali;
- Fase C, attivazione dell'Anagrafe nazionale delle varietà e razze popolazioni locali.

La Legge 194 del 1 dicembre 2015 "**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare**" ha stabilito i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare attraverso quattro strumenti:

- 1) l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse Agricolo e alimentare (art. 3);
- 2) la Rete nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo e alimentare (art. 4);

- 3) il Portale nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo e alimentare (art. 5);
- 4) il Comitato permanente per la Biodiversità di Interesse agricolo e alimentare (art.8).

A livello regionale l'Umbria si è dotata di un proprio strumento normativo in materia di biodiversità agraria, con l'emanazione della L.R. 25 del 4 settembre 2001 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*" che istituisce il Registro Regionale al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale (art. 2) e la Rete di Conservazione e Sicurezza per la conservazione *in situ* ed *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale (art. 3). Il percorso regionale ha avuto piena attuazione con la D.G.R. 1058 del 26 settembre 2011 nella quale sono state emanate le "*Disposizioni per la istituzione e tenuta del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza*", che ha permesso di giungere alla iscrizione delle prime risorse genetiche ed alla costituzione della rete di Conservazione e Sicurezza con l'adesione dei primi soggetti, pubblici e privati.

La L.R. 25/2001 è stata abrogata ed inserita nel **Testo unico in materia di agricoltura** (L.R. 12 del 9 aprile 2015), al Capo IV con gli artt. 67-71.

La Regione Umbria, nel corso dei due precedenti P.S.R. (2000-2006 e 2007-2013), ha promosso e finanziato attività progettuali mirate alla conoscenza, allo studio ed alla conservazione e tutela della biodiversità di interesse agrario, attraverso:

- ricerca del germoplasma
- ampliamento e gestione banche del germoplasma e ricerca di nuovo materiale riproduttivo;
- caratterizzazione fenologica e morfologica di varietà
- studio epidemiologico delle principali avversità biologiche e risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e riproduzione
- caratterizzazione genetica delle varietà da frutto in collezione
- ricerca storica sulle varietà
- attività di valorizzazione delle risorse genetiche attraverso il coinvolgimento di vivai, agricoltori custodi, scuole, parchi regionali ed aree protette e aziende agricole
- reintroduzione di varietà e razze locali nel territorio di origine
- implementazione del Registro Regionale
- implementazione della Rete di Conservazione e Sicurezza
- divulgazione e diffusione dei risultati

Attualmente, il sistema regionale di conservazione e tutela delle risorse genetiche di interesse agrario comprende diverse strutture, la cui gestione è affidata a soggetti pubblici e privati, dislocate sul territorio regionale, nelle quali sono attivamente conservate (con modalità *ex situ in situ*) diverse centinaia di accessioni di risorse genetiche. Inoltre, è stato avviato il percorso di iscrizione delle risorse al Registro Regionale. Attualmente sono state iscritte al Registro Regionale **28** risorse genetiche, suddivise tra risorse erbacee (5), arboree (19) e animali (4).

In merito alle attività di salvaguardia delle risorse genetiche di interesse agrario, il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo stabilisce in modo chiaro quali siano i rispettivi ambiti di competenza tra le Regioni e lo Stato.

Ricadono sotto la diretta responsabilità delle Regioni le seguenti tipologie di azioni:

- a) azioni per la tutela delle specie vegetali
- b) azioni per la tutela delle specie animali

Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura includono (art. 8 del Reg. UE n.807/2014):

- **Azioni mirate:** azioni che promuovono la conservazione *in situ* ed *ex situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate *in situ*, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni *ex situ* e delle banche dati, nella fattispecie
- **Azioni concertate:** azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- **Azioni di accompagnamento:** azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

La Regione Umbria sviluppa il proprio Piano di attività sulla Biodiversità di interesse agrario incentrandolo su attività di recupero, caratterizzazione, conservazione (*ex situ*, *in situ*) e valorizzazione delle risorse vegetali e animali, quest'ultime **non** iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici nazionali.

Nell'ambito del P.S.R. Umbria 2014-2020, la tematica riguardante la Biodiversità di Interesse Agrario rientra nella Misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali, la quale si articola in due sottomisure:

10.1 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

10.2 - Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario.

Per delineare il quadro di contesto relativo alla salvaguardia della biodiversità di interesse agrario della Regione Umbria, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi ritenuti costitutivi e fondanti di tutte le attività sino ad oggi svolte in ambito regionale su questo argomento:

- 1) conservazione *ex situ*
- 2) conservazione *in situ*
- 3) Registro Regionale
- 4) Rete di Conservazione e Sicurezza
- 5) coltivazione e valorizzazione della Biodiversità (impatto economico-sociale delle azioni per la tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità).

I primi due punti definiscono nel loro insieme tutte le attività poste in essere per ridurre in modo significativo il rischio di estinzione e/o di erosione genetica delle risorse di interesse agrario individuate sul territorio regionale nel loro complesso.

I punti 3 e 4 fanno invece riferimento agli strumenti operativi, dapprima definiti dalla L.R. 25/2001 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*", ora ricompresi al Capo IV della L.R. 12/2015 "*Testo Unico in materia di Agricoltura*", agli artt. 68 (Registro regionale) e 69 (Rete di Conservazione e Sicurezza).

Infine, il quinto tema preso in considerazione intende misurare l'impatto sul tessuto economico e sociale regionale delle attività di conservazione e tutela dell'agrobiodiversità messe in atto attraverso i precedenti quattro punti.

Dall'analisi elaborata su questi cinque elementi chiave del sistema regionale di salvaguardia della biodiversità scaturisce il quadro conoscitivo a partire dal quale è stato elaborato il *Piano di Attività per la salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agricolo*.

Focalizzando l'attenzione sui punti di debolezza relativi agli elementi sopra riportati, si è proceduto, come di seguito riportato, all'individuazione di azioni e linee di intervento che contribuiscono alla mitigazione o eliminazione della problematica individuata. Questo alla luce e in ragione anche dei punti di forza del sistema di salvaguardia della biodiversità di interesse agrario attualmente in essere in ambito regionale.

Schematizzazione dei punti di debolezza e delle possibili soluzioni che adottate nel sistema regionale possono mitigare o eliminare la problematica			
Elemento di analisi nel contesto del Sistema regionale di salvaguardia della biodiversità di interesse agrario	Punti di debolezza: problematica evidenziata	Possibili azioni di risoluzione della problematica individuata	Linea di intervento individuata per attenuare o risolvere la problematica
Conservazione <i>ex situ</i>	1. Conservazione statica	Effettuare campionamenti del materiale in conservazione ad intervalli congrui in base alle caratteristiche della specie/varietà in modo da includere possibili variazioni del genotipo	Coordinamento ed implementazione delle strutture deputate alla conservazione. Ricerca di nuove accessioni
	2. Disponibilità della risorsa ed aspetti burocratici	<u>Quantità del materiale disponibile</u> : prevedere e mettere in atto interventi per la moltiplicazione della risorsa <u>Aspetti burocratici</u> : verifica dell'effettiva efficienza del sistema di distribuzione del materiale ed individuare atti che semplifichino le procedure di trasferimento	Coordinamento ed implementazione delle strutture deputate alla conservazione; Ricerca di nuove accessioni; Riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione sano e certificato
	3. Vitalità dei campioni conservati	Programmare delle periodiche attività di saggio sulla vitalità dei campioni conservati in base alle specie/varietà	Riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione sano e certificato
	4. Tipologia di conservazione con costi elevati	Possibilità di abbattere i costi di gestione e di manutenzione attraverso sviluppo di buone prassi e di processi di efficientamento degli strumenti e delle apparecchiature (ad esempio utilizzando tecnologie a risparmio energetico)	Coordinamento ed implementazione delle strutture deputate alla conservazione
	5. Azioni di conservazione non sinergiche tra i soggetti coinvolti	Creazione di network e di gruppi di lavoro trasversali tra i soggetti pubblici che si occupano di conservazione della biodiversità per ottimizzare le risorse disponibili ed evitare sovrapposizioni	Coordinamento ed implementazione delle strutture deputate alla conservazione
Conservazione <i>in situ</i>	1. Difficoltà nel trovare figure di coltivatori che adottino sistemi di conservazione <i>in situ</i>	Riconoscimento formale dei soggetti che eseguono la conservazione <i>in situ</i> in seno alla Rete di Conservazione e Sicurezza regionale e possibilità di un compenso economico a fronte del servizio reso di conservare risorse a rischio di erosione/estinzione	Misure del P.S.R. 10.1.6 e 10.1.7; Implementazione della Rete di Conservazione e Sicurezza
	2. Rischio di contaminazione genetica della risorsa	Diversificare ed ampliare sul territorio la rete dei soggetti che attuano la conservazione <i>in situ</i> per ogni specifica risorsa e favorire la formazione tecnica dei soggetti stessi	Progetti specifici per la creazione di una rete di Case dei semi dislocate sul territorio regionale; analogo sistema per la conservazione <i>in situ</i> delle risorse animali

	3. Scarsità del materiale di partenza	Attuare fasi di moltiplicazione del materiale in tutti i casi in cui se ne ravveda la necessità al fine di avviare adeguati sistemi di conservazione <i>in situ</i>	Riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione
Registro Regionale	1. Scarsa conoscenza dello strumento operativo	Aumentare il grado di conoscenza del Registro Regionale quale strumento di tutela delle risorse genetiche attraverso azioni di diffusione e divulgazione sul territorio nei confronti dei possibili beneficiari	Attività di diffusione e divulgazione sul territorio
	2. Utilizzo dello strumento da parte dei soli soggetti pubblici		
	3. Ritardi burocratici dovuti alla abrogazione della L.R. 25/2001	Perfezionare il percorso di attivazione del Capo IV della L.R. 12/2015 che ricomprende la L.R. 25/2001, al fine di rendere nuovamente operativo il Registro Regionale attraverso la definizione delle modalità e dei criteri per la iscrizione delle specie e varietà al Registro (art. 68)	Attività di implementazione e gestione del Registro Regionale
	4. Poche risorse iscritte al Registro Regionale	Approfondire ed intensificare le attività di identificazione delle risorse potenzialmente iscrivibili al Registro	Attività di implementazione e gestione del Registro Regionale; Ricerca sul territorio e caratterizzazione di nuove risorse
Rete di Conservazione e Sicurezza	1. Difficoltà di incontro tra soggetti pubblici e privati aderenti alla Rete	Creare eventi e momenti di incontro e confronto tra gli iscritti pubblici e privati alla Rete con frequenza e regolarità; Prestare attenzione al trasferimento di conoscenze tra le due tipologie di soggetti, scambio di buone prassi e di metodologie omogenee e condivise	Attività di diffusione, divulgazione. Tavoli tecnici di confronto. Implementazione della Rete di Conservazione e Sicurezza regionale
	2. Differenze tra le realtà operative dei soggetti pubblici e di quelli privati		
	3. Effettiva capacità di garantire la conservazione e salvaguardia delle risorse nel lungo periodo	Verifica periodica dello stato di conservazione e mantenimento delle risorse presso i singoli aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza	Attività di monitoraggio e valutazione per verificarne l'efficacia in termini di salvaguardia delle risorse
Coltivazione e Valorizzazione della Biodiversità	1. Scarsa disponibilità di materiale di propagazione delle risorse e difficoltà tecniche nel trasferire materiale dalle collezioni <i>ex situ</i>	Azioni mirate di moltiplicazione delle risorse in relazione alla richiesta di aziende del settore interessate ad avviare percorsi di coltivazione/allevamento. Snellimento delle prassi burocratiche per facilitare il trasferimento nel rispetto delle normative vigenti	Riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione sano e certificato
	2. Problematiche tecnico agronomiche di coltivazione/allevamento in azienda	Individuazione delle criticità tecnico agronomiche legate alle fasi di reintroduzione in azienda della risorsa e sviluppo di possibili strategie per superarle	Attività di valorizzazione e diffusione pre-commerciale delle risorse; Progetti specifici per la risoluzione delle problematiche tecnico agronomiche e di marketing territoriale per la reintroduzione in coltivazione/ allevamento delle risorse

3. Piano di attività per la salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario 2014/2020.

Alla luce delle analisi sopra esposte si evidenzia la necessità che il Piano di attività regionale per la salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario tenga in debito conto, prioritariamente ed in via inderogabile, dei seguenti elementi:

- a) ricerca sul territorio di nuove risorse genetiche o di nuove accessioni per le risorse già note.
- b) studi di caratterizzazione delle risorse genetiche individuate.
- c) attività di implementazione e gestione del Registro Regionale.
- d) attività di implementazione e gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza regionale.
- e) coordinamento ed implementazione delle strutture deputate alla conservazione delle risorse genetiche.
- f) attività di armonizzazione e raccordo con le disposizioni previste nella legge nazionale n. 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".
- g) riproduzione e distribuzione di materiale di moltiplicazione (sano e certificato) delle risorse individuate per avviare percorsi ulteriori di coltivazione e valorizzazione.
- h) attività di valorizzazione e diffusione pre-commerciale delle risorse genetiche.
- i) attività di diffusione e divulgazione degli strumenti di tutela e delle opportunità di sviluppo offerte dalle misure del P.S.R. per la salvaguardia e la coltivazione della biodiversità di interesse agrario.
- j) attività di monitoraggio della Rete di Conservazione e Sicurezza al fine di valutarne e migliorarne l'efficacia in termini di tutela e salvaguardia delle risorse genetiche.
- k) realizzazione di specifici progetti per il superamento di problematiche e criticità tecnico agronomiche e di marketing territoriale legate alle risorse genetiche.

In tali ambiti, la sottomisura 10.2. del PSR 2014/2020 incentiva progetti poliennali a finalità pubblica per la salvaguardia delle risorse genetiche regionali a rischio di estinzione, in accordo alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario emanate con decreto MiPAAF 6/7/12 in attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse Agricolo. Ai sensi di quanto disposto al c. 2 dell'art. 8 del Reg. 807/2014 le attività sono state articolate come segue:

Azioni mirate:

- realizzazione di specifici progetti volti alla diffusione pre-commerciale delle risorse genetiche locali a rischio di erosione nel sistema produttivo agricolo, riconducibili ad aree di particolare interesse nel campo della biodiversità e/o indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario strettamente legate al territorio;
- realizzazione di specifici progetti per la conservazione di varietà, razze e specie/ceppi e consorzi microbici locali a rischio di erosione genetica;
- ricerca di materiale riproduttivo;
- risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione;
- preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) per la sua reintroduzione e ridiffusione nei territori d'origine. Tale attività deve essere ricompresa solo nella fase pre-commerciale;
- conservazione *ex situ* ed *in situ* delle risorse genetiche autoctone.

Azioni concertate:

- promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica;
- caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore, selezionate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, così come della normativa nazionale di riferimento sempre in materia di appalti pubblici;
- redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica
- realizzazione di campi catalogo per le specie arboree, di banche dei semi per le specie erbacee e di nuclei di conservazione per le specie animali;

Azioni di accompagnamento:

- attività d'informazione e divulgazione.

Va sottolineato che l'attuazione della sottomisura 10.2 ha delle influenze dirette anche sulla sottomisura 10.1 e in particolare la 10.1.6 (Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica) e la 10.1.7

(Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione); in entrambi i casi, infatti, i pagamenti sono concessi in favore delle aziende che coltivano e/o allevano le risorse genetiche iscritte nel Registro Regionale.

Il sistema, basato sugli strumenti del Registro Regionale e della Rete di Conservazione e Sicurezza, regolamentati dalla L.R. n.12/2015 al capo IV agli artt. 67-71, che, sinergicamente attivati tra di loro, tendono a scongiurare il rischio di perdita di risorse genetiche, permette di rendere organizzate, mirate e facilmente controllabili e verificabili, le azioni volte alla tutela della biodiversità agraria sul territorio regionale.

Per il perseguimento degli obiettivi e degli interessi di finalità pubblica, la Regione Umbria individua e definisce i seguenti due campi di intervento:

- a) Gestione del registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico a rischio di estinzione e della Rete di Conservazione e Sicurezza,
- b) Progetti specifici a valere sulla sottomisura 10.2 mediante bandi di evidenza pubblica per i beneficiari previsti dalla Misura.

3.1 Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico a rischio di estinzione e di Gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza

In continuità con quanto realizzato nella programmazione 2007/2013 (Misura 2.1.4, Azione i), nell'ambito dell'attività di Conservazione e Ampliamento delle Banche regionali della Biodiversità", dovranno essere previste azioni finalizzate alla implementazione e gestione del Registro Regionale delle risorse genetiche di interesse agrario ed alla loro tutela e conservazione grazie alla Rete di Conservazione e Sicurezza (gli strumenti operativi previsti al Capo IV, artt. 68-69, della L.R. 12/2015,).

Relativamente a tali attività si riepilogano di seguito le azioni principali individuate in base all'esperienza maturata e ritenute essenziali:

1. gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza attraverso il coordinamento ed il monitoraggio dei soggetti deputati alla conservazione *ex situ* e *in situ* delle risorse genetiche autoctone;
2. prospezioni territoriali volte alla identificazione di nuove accessioni di varietà erbacee, arboree e di razze animali;
3. attività di studio e caratterizzazione delle risorse genetiche autoctone finalizzate alla loro iscrizione al Registro Regionale;
4. attività volte all'istituzione e al coordinamento di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto nell'iter procedurale del processo di iscrizione/cancellazione nel registro delle risorse genetiche a rischio di estinzione o di erosione genetica;
5. riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione relativamente alle varietà, razze e specie/ceppi e consorzi microbici iscritte al Registro Regionale e, laddove necessario, avvio delle procedure di risanamento fitosanitario;
6. attività di valorizzazione e diffusione pre-commerciale delle risorse genetiche autoctone;
7. attività di diffusione e divulgazione dei risultati.

Per quanto attiene ai punti 1. 2. 5. 6. e 7. si farà fronte con le risorse assegnate alla sottomisura 10.2 "Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario" del PSR per l'Umbria 2014/2020, mentre per le attività previste ai punti 3. e 4. con quelle della misura 20 "assistenza tecnica".

Per ogni singola azione, di seguito si riportata una indicazione di massima delle attività che dovranno essere realizzate.

1) Gestione della rete di conservazione e sicurezza attraverso il coordinamento ed il monitoraggio dei soggetti deputati alla conservazione *ex situ* e *in situ* delle risorse genetiche autoctone

In questa area di intervento sono ricomprese le attività inerenti una migliore e più corretta, nonché efficiente, gestione ed ampliamento delle strutture deputate alla conservazione *ex situ* e *in situ* delle risorse genetiche, attualmente già facenti parte della Rete di Conservazione e Sicurezza (ai sensi dell'art. 69 della L.R. 12/2015) e di altre che potrebbero esservi inserite nel prossimo futuro, al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di assicurare la conservazione in sicurezza (e secondo i protocolli e le procedure adottati in ambito scientifico internazionale) delle risorse genetiche locali.

La Rete di Conservazione e Sicurezza nasce come strumento di tutela delle risorse iscritte al Registro Regionale e, per estensione, anche di tutte le risorse potenzialmente di interesse agrario individuate nell'ambito del territorio regionale. Vi fanno parte di diritto le strutture, a carattere pubblico o presso privati, dove sono conservate le risorse genetiche a rischio di erosione/estinzione, realizzate a seguito di iniziative finanziate con fondi pubblici regionali, ma anche la totalità dei soggetti (pubblici e privati) che a vario titolo

detengono e/o coltivano e allevano quelle risorse genetiche (in questo caso l'adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, prevede l'esplicito consenso del detentore della risorsa).

L'efficacia della salvaguardia è posta in essere mediante lo strumento della Rete di Conservazione e Sicurezza che deve essere monitorato nel corso del tempo, con l'obiettivo che i singoli aderenti (pubblici e privati) adempiano a quanto previsto in base all'art. 68 della L.R. 12/2015. A tale scopo dovrà essere prevista una specifica attività di controllo che contempli la verifica dello stato di conservazione delle risorse custodite presso i singoli aderenti alla Rete.

Pertanto nell'ambito di questa area di intervento le attività che dovranno essere eseguite riguarderanno:

- a) la creazione di una Anagrafe dei soggetti, pubblici e privati, che aderiscono alla Rete, indicando per ciascuno di questi la località dove insiste il sito di detenzione della risorsa, la/e risorsa/e detenute e l'uso che ne viene fatto;
- b) l'omologazione, tra tutti i soggetti aderenti, delle procedure e dei protocolli di gestione delle risorse tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della risorsa e del soggetto che la detiene;
- c) l'implementazione della Rete mediante l'adesione di ulteriori soggetti;
- d) l'individuazione delle figure degli Agricoltori Custodi (art. 11 delle "Disposizioni per la gestione del Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico a rischio di estinzione e della Rete di Conservazione e Sicurezza");
- e) la messa in atto di tutte le azioni utili a favorire lo scambio di dati e di informazioni tra i soggetti aderenti alla Rete, con l'obiettivo di ottimizzare le attività di conservazione (*ex situ, in situ*) delle risorse genetiche;
- f) la gestione ed il monitoraggio della circolazione del materiale di propagazione delle risorse iscritte al Registro tra gli aderenti alla Rete;
- g) il monitoraggio della Rete attraverso verifiche e sopralluoghi atti ad accertare la reale, effettiva conservazione e la corretta utilizzazione delle risorse da parte degli iscritti alla rete e di coloro (agricoltori custodi) che sono incaricati della riproduzione del materiale di propagazione;
- h) il confronto ed il collegamento della Anagrafe regionale con quella nazionale come previsto dall'art. 3 della Legge 194/2015.

2) Prospezioni territoriali volte alla identificazione di nuove accessioni di varietà erbacee, arboree e di razze animali

I risultati conseguiti nel corso degli ultimi anni sul fronte della ricerca sul territorio di nuove accessioni hanno dimostrato come sul territorio regionale siano ancora presenti non solo numerose accessioni di varietà arboree (quelle a più alta probabilità di conservarsi nel tempo), ma anche numerose accessioni di varietà erbacee (come ad esempio il Fagiolo di Camerata, il Fagiolo di Rosciano, il Fagiolo a Pisello di Nocera o il Fagiolino di Collelungo di Baschi) e, fatto per certi aspetti sorprendente, anche alcune razze animali (Capra Facciuta della Valnerina e Capra Grigia), tra tutte le possibili risorse quelle a più alto rischio di estinzione.

Pertanto, le attività di ricerca sul territorio rappresentano ancora un momento importante di conoscenza di base e di possibile ulteriore arricchimento del patrimonio genetico regionale, nonché un momento utile sia per approfondire le conoscenze antropologiche, attraverso lo scambio con le popolazioni locali, che per stimare, con il miglior grado di approssimazione, il rischio di erosione delle singole risorse attraverso l'azione di censimento. Le informazioni ritenute utili dovranno essere archiviate in formato sia cartaceo che elettronico.

3) Attività di studio e caratterizzazione delle risorse genetiche autoctone finalizzate alla loro iscrizione al Registro Regionale

In questa area di intervento sono racchiuse le attività di acquisizione delle informazioni e delle conoscenze inerenti le singole risorse genetiche recuperate, informazioni che abbracciano gli aspetti della caratterizzazione morfologica, fenologica, agronomica e produttiva, inclusi i dati di natura genetico molecolare; sono altresì comprese le notizie di carattere storico antropologico, importanti per attestare il reale legame con il territorio della singola risorsa. Le informazioni raccolte, secondo quanto specificato anche all'art. 68 della L.R. 12/2015, saranno utilizzate per comporre i dossier necessari alla successiva iscrizione delle risorse al Registro Regionale. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti in questa azione, laddove si dovesse rendere necessario allo scopo di completare le indagini conoscitive nei suoi tratti salienti, potranno essere coinvolti professionisti e specialisti di comprovata esperienza nei vari settori.

Per ogni risorsa si dovrà disporre di una scheda descrittiva che fornisca una esaustiva descrizione dei caratteri principali e in genere di tutti quelli che ne permettano la chiara ed inequivocabile identificazione rispetto ad altre risorse.

4) Attività volte all'istituzione e al coordinamento di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto nell'iter procedurale del processo di iscrizione/cancellazione nel registro delle risorse genetiche a rischio di estinzione o di erosione genetica

L'attività prevede l'istituzione e il coordinamento di un Comitato tecnico-scientifico, tenuto ad esprimere parere vincolante per l'iscrizione/cancellazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione nel registro Regionale. I membri vengono individuati con procedimento di evidenza pubblica. Il soggetto attuatore provvede alla stesura e approvazione di un regolamento interno sul funzionamento del Comitato.

5) Riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione relativamente alle varietà, razze e specie/ceppi e consorzi microbici iscritti al Registro Regionale e, laddove necessario, avvio delle procedure di risanamento fitosanitario

Nella programmazione 2007/2013, si è avviato un sistema di distribuzione gratuita di materiale di moltiplicazione delle varietà arboree da frutto (ad eccezione di Olivo) iscritte al Registro Regionale sia alle aziende vivaistiche che ai privati cittadini.

Al fine di tracciare la filiera di distribuzione del materiale di propagazione, si provvede a stipulare, con tutti i soggetti che ne fanno richiesta (pubblici e privati), degli appositi accordi, secondo quanto previsto e raccomandato dal Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche e richiede obbligatoriamente l'iscrizione di questi soggetti alla Rete di Conservazione e Sicurezza regionale.

Dovranno altresì essere individuati i migliori e più efficaci metodi di produzione e distribuzione del materiale di propagazione anche delle altre risorse genetiche iscritte al Registro Regionale, con il preciso obiettivo di favorire la circolazione del materiale a cominciare dagli aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza, sempre nel rispetto delle normative vigenti in ambito di certificazione varietale e sicurezza sanitaria. A tale scopo, a cominciare dal caso specifico delle varietà erbacee per poi estenderlo, se necessario, anche alle altre tipologie di risorse, potranno essere individuate le figure degli Agricoltori Custodi (come definiti ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 6 della L. 194/2015) ai quali affidare l'incarico di produrre il materiale di propagazione nel rispetto dei principi tecnico-scientifici e della corretta conservazione on farm, secondo quanto stabilito da specifici disciplinari di produzione che il soggetto attuatore dovrà predisporre per ogni singola risorsa.

Qualora si dovessero riscontrare problemi di carattere fitosanitario, dovranno essere messe in atto tutte le strategie, previste per legge, per il controllo ed il risanamento del materiale, a cominciare dalla interruzione della distribuzione in via cautelativa. Contestualmente, dovranno essere valutate ed adottate tutte le strategie ritenute utili al fine di risanare il materiale infetto e favorire così la circolazione di materiale sano.

6) Attività di valorizzazione e diffusione pre-commerciale delle risorse genetiche autoctone

La promozione delle varietà, razze e specie/ceppi e consorzi microbici di interesse regionale rappresenta un primo importante momento tramite il quale si passa dalla fase di ricerca e studio a quella di reintroduzione in coltivazione ed integrazione della risorsa nel sistema produttivo dato dalle aziende regionali del settore agro-zootecnico. Se necessario, al fine di completare il quadro conoscitivo relativo alle singole risorse, potranno essere realizzati studi specifici di valorizzazione pre-commerciale (caratterizzazioni nutraceutiche, consumer e panel test) in grado di valutare e stimare il gradimento e la propensione all'acquisto da parte dei consumatori, offrendo, quindi, alle imprese del settore ulteriori elementi di valutazione rispetto alle caratterizzazioni di natura prettamente tecnico-agronomica.

In questo percorso è necessario, inoltre, che si creino dei punti di contatto e di incontro tra i soggetti incaricati della ricerca e studio delle risorse e gli operatori economici del territorio che di quelle risorse potrebbero beneficiare. Dovranno pertanto essere messe in atto iniziative finalizzate a favorire questo scambio tra i due settori, realizzando anche dei tavoli tematici con gli operatori economici e le relative Associazioni di Categoria. Uno degli obiettivi dovrà essere la promozione di percorsi finalizzati alla valorizzazione delle risorse genetiche e dei prodotti da queste ottenuti, come il riconoscimento di marchi commerciali o comunitari.

La Regione, valutando caso per caso l'opportunità e la fattibilità e sentito il parere dei portatori di interesse (Comunità Locali, Associazioni di Categoria, Enti pubblici), coordinerà le attività finalizzate alla tutela e piena disponibilità verso i possibili beneficiari, anche in chiave di uno sviluppo economico, delle risorse iscritte al Registro Regionale secondo quanto stabilito dall'art. 70 della L.R. 12/2015.

Un ulteriore percorso che si ritiene di possibile interesse generale, è quello che dovrebbe portare alla elaborazione e definizione di un nuovo concetto, quello di **Azienda Biodiversa**, che potrebbe rappresentare

un elemento di visibilità per le aziende, che potranno fregiarsi di questo appellativo, e di garanzia per il consumatore, attraverso lo sviluppo di un percorso analogo e parallelo a quello che nel tempo ha portato alla definizione e costituzione delle aziende con sistema di produzione biologico, biodinamico, del quale oggi, a distanza di anni, si possono misurare i risultati ed i benefici, sia per le aziende sia per i consumatori, senza dimenticare le ricadute positive sul territorio e l'ambiente.

7) Attività di diffusione e divulgazione dei risultati di Gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza.

I risultati conseguiti nell'ambito delle attività di tutela e potenziamento delle risorse genetiche di interesse agrario nella Regione Umbria, dovranno essere resi noti a tutti i potenziali beneficiari mediante strumenti di diffusione quali convegni e seminari tematici, il ricorso a strumenti comunicativi di facile accesso e di ampia portata. Tra questi dovrà essere previsto uno specifico portale regionale dedicato alle attività svolte, quale interfaccia privilegiata per il veicolo e la diffusione delle informazioni mediante il canale web all'utente potenzialmente interessato.

Per le attività i cui risultati lo permetteranno, dovranno essere realizzate delle specifiche pubblicazioni a carattere scientifico divulgativo, in linea con quanto ad oggi realizzato nell'ambito della Collana "I Quaderni della Biodiversità".

Sono altresì ricomprese in questa area di intervento anche specifiche attività di divulgazione e informazione, portate avanti presso Scuole primarie e secondarie della Regione.

3.2 Progetti Specifici a valere su Bandi pubblici per i beneficiari della sottomisura 10.2. "Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario"

Se da un lato le attività sopra esposte rappresentano, per così dire, il primo passo nel percorso di recupero della Biodiversità di interesse agrario, un ulteriore e decisivo momento è rappresentato dalla comprensione e dalla risoluzione di tutte quelle problematiche (agronomiche, culturali, merceologiche e di marketing) che possono concorrere a rendere queste risorse uno strumento utile allo sviluppo locale in ambito agricolo e zootecnico.

A tal fine la Regione predisporrà uno strumento di finanziamento rivolto a specifici progetti che, attraverso i beneficiari della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, riescano a coinvolgere gli attori locali (Aziende, Comunità) nel tentativo di approfondire le conoscenze relative alla coltivazione delle risorse genetiche autoctone e l'applicazione di metodi e sistemi innovativi per la gestione delle stesse.

Si darà priorità a progetti volti al superamento di possibili problematiche legate al pieno recupero e reintroduzione delle risorse genetiche nel contesto produttivo delle aziende regionali.

Al tempo stesso dovranno essere presi in considerazione precisi e chiari percorsi di valorizzazione delle stesse risorse in chiave di uno sviluppo integrato e sostenibile (sia in chiave ambientale sia in chiave socio economica) dei territori e delle comunità locali.